

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2025, n. 4-1990

L.R. n. 32/2023, art. 40 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Approvazione dei criteri inerenti gli "Interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione d'impresa". Revoca D.G.R. n. 11 - 4552 del 09.01.2017.



Seduta N° 130

Adunanza 15 DICEMBRE 2025

Il giorno 15 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Andrea TRONZANO

DGR 4-1990/2025/XII

OGGETTO:

L.R. n. 32/2023, art. 40 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Approvazione dei criteri inerenti gli "Interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione d'impresa". Revoca D.G.R. n. 11 - 4552 del 09.01.2017.

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

l'articolo 42 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", prevedeva al comma 1, che la Regione e gli enti locali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, favoriscono, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e operativa in Piemonte;

con la D.G.R. n. 39 - 12750 del 16.11.2009 è stato attivato il "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa" ed è stata data indicazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del citato Fondo;

con la D.G.R. n. 11 - 4552 del 09.01.2017 sono stati approvati i criteri per la gestione delle Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa a sostegno degli interventi a decorrere

dall'anno 2017 e sono state ridefinite le attività affidate a Finpiemonte S.p.A. e le funzioni in capo alla Direzione "Coesione sociale" (oggi: Direzione "Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro"), individuando il responsabile pro tempore del Settore "Politiche del Lavoro" quale responsabile del procedimento;

in data 24.11.2023 è stata approvata la Legge Regionale n. 32/2023 avente ad oggetto "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro" che ha, tra l'altro:

- abrogato quasi interamente la Legge Regionale n. 34/2008;
 - previsto all'art. 35, "Politiche attive del Lavoro" comma 4 che sono destinatari degli interventi di politiche attive del lavoro "i seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte: a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015; b) occupati con attività lavorativa di scarsa intensità, da cui deriva un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione; c) occupati a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 150/2015, ovvero in quanto coinvolti in procedure legate a situazioni di crisi aziendale; d) tutte le persone che, indipendentemente dalla condizione occupazionale, si attivano per la ricerca di lavoro secondo le specifiche stabilite dai dispositivi regionali, inclusi i detenuti a fine pena e le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione";
 - previsto all'art. 40 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa":
 - al comma 1 che "La Regione favorisce, mediante la concessione di contributi, finanziamenti agevolati e garanzie di accesso al credito, nonché di servizi di accompagnamento e assistenza tecnica finalizzati anche al ricambio generazionale e alla trasmissione d'impresa, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e prevalente attività operativa in Piemonte";
 - al comma 4 che "La Giunta regionale stabilisce: a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1; b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1; c) le cause di inammissibilità, di revoca o di decadenza dai benefici concessi; d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.";
 - al comma 5 che "La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità e i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati: a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all'avvio dell'attività; b) alla formazione professionale e manageriale; c) alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività; d) alle altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.";
 - al comma 6 che "Al fine di favorire l'accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti";
- previsto all'art. 42 "Azioni positive e priorità negli incentivi":
- al comma 3 che "La Giunta regionale, nell'applicazione delle misure per l'autoimpiego e la creazione di impresa di cui all'articolo 40, dà priorità alle domande presentate dal genere meno rappresentato nella categoria di riferimento";
 - al comma 4 che "Per le finalità di cui al comma 3, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, deve essere assicurato un equilibrio tra i generi e il genere meno rappresentato deve costituire almeno il 60 per cento dei soci e, nell'ipotesi di società di capitali, i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute dal genere meno rappresentato e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno due terzi dal genere meno rappresentato".

Dato atto che dall'istruttoria della Direzione "Istruzione e Diritto allo Studio Universitario,

Formazione e Lavoro”, Settore “Politiche del Lavoro”, risulta quanto segue:

fin dall’attivazione del sopra richiamato Fondo di cui alla D.G.R. n. 39 - 12750 del 16.11.2009, le Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa della Legge regionale n. 34/2008 hanno rappresentato un importante strumento di agevolazione per lo sviluppo di nuove attività economiche, combinato con la finalità di politica attiva del lavoro mirante a creare occupazione stabile per soggetti appartenenti a categorie definite dalla legge regionale medesima, vale a dire disoccupati, occupati con attività lavorativa di scarsa intensità e occupati a rischio di disoccupazione in quanto coinvolti in procedure legate a situazioni di crisi aziendale;

con la D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017 sono stati definiti da ultimo i criteri per la gestione di tali misure;

al fine di permettere l’adeguamento delle “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” al nuovo contesto normativo di cui all’art. 40 della L.R. 32/2023, adottando nuovi ed aggiornati provvedimenti di indirizzo per la gestione delle misure stesse, è stata sospesa dal 31.07.2024, con Determinazione Dirigenziale del settore “Politiche del Lavoro” n. 397 del 23.07.2024, la possibilità di presentare domande di finanziamento a tasso agevolato ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 11-4552 del 09.01.2017 e della relativa Determinazione dirigenziale del settore “Politiche del Lavoro” attuativa n. 523 del 15.06.2017;

ai sensi del citato comma 6 dell’art. 40 della L.R. 32/2023 per la realizzazione delle “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” di cui al medesimo art. 40 della citata legge, “sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti”; ad esito delle verifiche istruttorie effettuate dal citato Settore, le disponibilità residue del "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa" – gestito da Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. n. 39-12750 del 16.11.2009 e riferito alle Misure di cui all’art. 42 della Legge regionale n. 34/2008 (oggi art. 40 della L.R. 32/2023) - risultano ad oggi così articolate fra fondi di garanzia e di rotazione:

Euro 2.441.753,33 sul Fondo 170 Rotazione (finanziamento);

Euro 2.288.269,37 sul Fondo 170 Garanzia;

per un importo complessivo di Euro 4.730.022,70.

Le suddette disponibilità residue possono essere eventualmente integrate con le economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati ai sensi dell’art. 42 della L.R. 34/2008, derivanti dai rientri sul fondo rotativo e sul fondo di garanzia;

è opportuno e necessario riattivare le “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” di cui all’art. 40 della L.R. 32/2023, fornendo nuovi ed aggiornati criteri rispetto a quelli previsti nella D.G.R. n. 11-4552 del 9.01.2017, al fine di continuare a contribuire, in sostanziale continuità con le Misure di cui all’art. 42 della citata L. R. 34/2008, allo sviluppo e alla crescita di attività neo avviate sul territorio piemontese in forma di impresa e di lavoro autonomo, tenuto conto delle precedenti positive esperienze realizzate con tali Misure fin dalle precedenti Leggi Regionali n. 28/1993 e n. 34/2008; le Misure concorrono a rafforzare l’efficacia complessiva degli interventi regionali più ampiamente disposti nell’ambito delle politiche attive del lavoro;

pertanto sono stati elaborati dal citato Settore i criteri inerenti gli “Interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione d’impresa”, aggiornati rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 11-4552 del 9.01.2017 e riferiti alle “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”, ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 32/2023, di cui alla scheda allegata alla presente deliberazione, i quali prevedono i seguenti elementi essenziali:

- le Misure si articolano in interventi rivolti, come stabilito all'art. 40, a lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone e società di capitali, che siano operanti in Piemonte e che pertanto soddisfino, a seconda del caso, le seguenti condizioni: i lavoratori autonomi devono essere residenti e con sede operativa fissa in Piemonte; le imprese devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attività operativa in Piemonte. I lavoratori autonomi e i titolari di imprese individuali richiedenti devono rientrare in una delle categorie da "a" a "d" di cui al citato comma 4 dell'art. 35 della L.R. 32/2023, sopra richiamato; le società di persone richiedenti devono essere costituite prevalentemente da soci rientranti in una delle citate categorie da "a" a "d"; per le società di capitale richiedenti la maggioranza delle quote deve essere detenuta da soggetti rientranti in una delle citate categorie da "a" a "d";

- gli interventi saranno sostenuti, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 40 della L.R. 32/2023, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e garanzie per l'accesso al credito finalizzati - ai sensi della citata lettera c, comma 5, del medesimo art. 40 - alla realizzazione di un progetto costituito da spese per investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;

- le domande presentate per il sostegno degli interventi in esame saranno esaminate secondo la procedura valutativa del procedimento a sportello, come previsto all'art. 5 punto 3 del D.Lgs. 123/1998 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59") che stabilisce che "Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande" e che "Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico";

- i soggetti interessati potranno presentare, come dettagliato nell'Allegato alla presente deliberazione, domanda di agevolazione entro 24 mesi dalla data della loro costituzione, periodo ritenuto congruo al fine di agevolare la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa. In applicazione dei citati commi 3 e 4 dell'articolo 42 della L.R. n. 32/23 è opportuno dare priorità alle domande presentate da donne in quanto genere meno rappresentato essendo che "Le donne sono relativamente più presenti nel lavoro dipendente; sono sotto-rappresentate tra imprenditori, alta dirigenza e lavoro in proprio", come risultante da ultimo rapporto Ires "Occupazione femminile in Piemonte" anno 2023. Pertanto in caso di lavoratrici autonome, imprenditrici individuali e di società a prevalente conduzione femminile, il termine entro cui presentare istanza è elevato a 36 mesi al fine di favorire l'imprenditorialità e la partecipazione al mercato del lavoro femminile;

- i soggetti interessati potranno presentare domanda di agevolazione secondo quanto sarà stabilito nell'Avviso per la presentazione delle domande, che sarà approvato con apposita Determinazione dirigenziale del settore regionale competente;

- le agevolazioni per le domande accolte consisteranno in un finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, di cui 70% della spesa con fondi regionali al fine di facilitare e incoraggiare la nascita e l'espansione di nuove attività di autoimpiego, e 30% con finanziamento erogato con fondi bancari. Il limite minimo di richiesta di finanziamento per le imprese è di euro 15.000,00, fino ad un massimo di euro 120.000,00, tenuto conto ad oggi delle necessità tendenziali di investimento per l'avvio di una nuova attività di impresa avviata come autoimpiego. Il limite minimo di richiesta di finanziamento per le attività di lavoro autonomo è di euro 7.500,00, fino ad un massimo di euro 60.000,00, tenuto conto delle minori necessità di investimento per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo, rispetto ad un'attività di impresa.

Le agevolazioni potranno inoltre consistere in una garanzia (opzionale) a copertura dell'80% della

quota di finanziamento erogata con fondi bancari; la garanzia è a costo zero ed il Fondo opera come garanzia sostitutiva delle tradizionali garanzie personali o reali a carico del soggetto beneficiario ed è esclusiva sulla quota coperta (80%), non consentendo la sovrapposizione di altre garanzie sulla medesima quota coperta;

- le agevolazioni sopra descritte verranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L del 15.12.2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», in quanto trattasi di aiuti di importanza minore che non superano l'importo prestabilito dall'art. 3 del citato regolamento ("l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 Euro nell'arco di tre anni") e per le garanzie è rispettata la previsione dell'art. 4 ("la garanzia non supera in alcun momento l'80% del prestito sotteso"). Gli aiuti non saranno cumulabili per le stesse spese con altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali, al fine di evitare il possibile doppio finanziamento di una medesima spesa con risorse pubbliche;

- il termine del procedimento di concessione della sovvenzione è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte di ciascun interessato e il responsabile del procedimento è il responsabile del settore regionale competente;

tali criteri sono coerenti con quanto previsto dalla L.R. 32/2023, e in particolare dal citato art. 40, e sostituiscono gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017 che si intende così revocata;

per l'attuazione dei predetti nuovi criteri attuativi delle Misure di cui al citato art. 40, in virtù del citato comma 6 del medesimo art. 40, si potranno utilizzare, in sostanziale continuità, le risorse disponibili sui fondi regionali di garanzia e di rotazione di cui al "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa" – attivato e gestito da Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. n. 39-12750 del 16.11.2009 e riferito alle Misure di cui all'art. 42 della Legge regionale n. 34/2008 (oggi art. 40 della L.R. 32/2023) - sopra richiamato.

Preso atto che i criteri sopra esposti sono stati oggetto di informativa positivamente condivisa dalle parti sociali rappresentate nella seduta del 21 luglio 2025 della "Commissione regionale di Concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento", di cui al D.P.G.R. n. 34 del 9 marzo 2021, ai sensi dell'art. 62, comma 9 della L. R. n. 32/2023.

Ritenuto opportuno, alla luce delle risultanze istruttorie e delle motivazioni sopra richiamate:

- approvare i criteri inerenti gli "Interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione d'impresa" relativi alla realizzazione delle "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" di cui all'art. 40 della L.R. 32/2023, come da scheda allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, revocando la D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017;

- stabilire che, per l'attuazione dei criteri suddetti, saranno utilizzate le risorse residue regionali disponibili sul "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa", di cui alla D.G.R. n. 39 - 12750 del 16.11.2009, in virtù del citato comma 6 dell'art. 40;

- demandare alla Direzione regionale "Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, inclusa l'approvazione dell'avviso per la presentazione delle domande di agevolazione.

Visti:

- la L.R. 26 luglio 2007, n. 17 “Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.”;
- la D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia di de minimis;
- la L.R. 24 novembre 2023, n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro";
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L del 15.12.2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- la D.G.R. n. 11-739 del 31/01/2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto per la sua copertura finanziaria si fa fronte con le risorse disponibili sui conti correnti del “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa”, già istituito presso il soggetto gestore, di cui alla D.G.R. n. 39 - 12750 del 16.11.2009, in virtù del citato comma 6 dell'art. 40 della L.R. 32/2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare i criteri, di cui alla scheda allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, inerenti gli “Interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione d'impresa” per la realizzazione delle “Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa” di cui all'art. 40 della L.R. 32/2023, revocando la D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017;

di demandare alla Direzione regionale “Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro” l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, inclusa l'approvazione dell'avviso per la presentazione delle domande di agevolazione riferite agli Interventi in oggetto;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell'art. 5 “Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico” della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1990-2025-All_1-All_criteri_32_23.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Legge regionale n. 32/2023 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”

Art. 40 “Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa”

Interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione d'impresa	
Obiettivi	Favorire e promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa sul territorio piemontese. Si tratta di misure di politica attiva del lavoro miranti a creare occupazione stabile per soggetti appartenenti alle categorie definite dal comma 4 dell’art. 35 della citata legge regionale, vale a dire residenti o domiciliati in Piemonte: a) disoccupati ai sensi dell’art.19 del D.lgs 150/2015¹; b) occupati con attività lavorativa di scarsa intensità, da cui deriva un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione; c) ²occupati a rischio di disoccupazione, ai sensi dell’art.19, c.4, del D.lgs 150/2015, ovvero in quanto coinvolti in procedure legate a situazioni di crisi aziendale; d) tutte le persone che, indipendentemente dalla condizione occupazionale, si attivano per la ricerca di lavoro, secondo le specifiche stabilite dai dispositivi regionali, inclusi i detenuti a fine pena e le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.
Descrizione, tipologia di spese ammissibili e durata del progetto	Concessione a nuovi lavoratori autonomi, nuove imprese individuali e nuove società - di persone e di capitali - di finanziamenti agevolati e garanzie per l’accesso al credito, finalizzati alla realizzazione di un progetto costituito da spese per investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività. Il progetto dovrà realizzarsi entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, ulteriormente prorogabili.
Responsabile del procedimento	Regione Piemonte, Direzione “Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro” , Settore “Politiche del Lavoro” .
Categorie di beneficiari, requisiti di ammissibilità e definizione	Lavoratore autonomo ○ che presenti domanda entro 24 mesi dalla data di attribuzione della Partita Iva; ○ residente o domiciliato in Piemonte e con sede operativa fissa in Piemonte;

1 Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego

2 Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione"

ambito prioritario	◦ che, al momento di attribuzione della Partita Iva, rientri in una delle categorie da “a” a “d” di cui al citato comma 4 dell’art. 35 della L.R. 32/2023. Impresa individuale ◦ che presenti domanda entro 24 mesi dalla data di iscrizione al Registro imprese della CCIAA; ◦ con sede e attività operativa in Piemonte e il cui titolare risulti residente o domiciliato in Piemonte; ◦ il cui titolare, alla data di iscrizione al Registro imprese, rientri in una delle categorie da “a” a “d” di cui al citato comma 4 dell’art. 35 della L.R. 32/2023. Società di persone, società di capitali ◦ che presentino domanda entro 24 mesi dalla data di costituzione; ◦ con sede legale, amministrativa e prevalente attività operativa in Piemonte; ◦ le società di persone devono essere costituite prevalentemente³ da soci residenti o domiciliati in Piemonte; per le società di capitale la maggioranza delle quote⁴ deve essere detenuta da soggetti residenti o domiciliati in Piemonte; ◦ le società di persone devono essere costituite prevalentemente⁵ da soci rientranti, al momento della costituzione, in una delle citate categorie da “a” a “d”; per le società di capitale la maggioranza delle quote⁶ deve essere detenuta da soggetti rientranti, al momento della costituzione, in una delle citate categorie da “a” a “d”. Sono escluse le società cooperative per le quali si applicano le specifiche norme previste nella legislazione regionale di settore. Le imprese individuali e le società potranno inoltrare la domanda ad attività “inattiva”: entro la rendicontazione delle spese dovrà essere perfezionato l’avvio attività, pena la revoca delle agevolazioni concesse. In applicazione del comma 3 dell’articolo 42 della L.R. n. 32/23, tenuto conto che le donne costituiscono il genere meno rappresentato tra imprenditori, alta dirigenza e lavoro in proprio, in caso di lavoratrici autonome, imprenditrici individuali e di società a prevalente conduzione femminile, il termine entro cui presentare istanza è elevato a 36 mesi al fine di favorire l’imprenditorialità e la partecipazione al mercato del lavoro femminili. In applicazione del comma 4 dell’articolo 42 della L.R. n. 32/23, tenuto conto che le donne costituiscono il genere meno rappresentato tra gli imprenditori, per società a prevalente conduzione
---------------------------	---

3 Per “prevalenza dei soci” si intende che almeno il 60 per cento dei soci deve essere residente o domiciliato in Piemonte.

4 Per “la maggioranza delle quote” si intendono i due terzi delle quote di capitale detenute da soggetti residenti o domiciliati in Piemonte.

5 Vedi nota 3

6 Vedi nota 4

	femminile si intende che: nell'ipotesi di società di persone, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e, nell'ipotesi di società di capitali, i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.
Fonte di finanziamento	Risorse regionali disponibili sul "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa", di cui alla D.G.R. n. 39 - 12750 del 16.11.2009, in virtù del comma 6 dell'art. 40.
Natura delle agevolazioni	Finanziamenti a tasso agevolato. Garanzie.
Massimali delle agevolazioni	Finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, di cui 70% della spesa con fondi regionali. Il limite minimo di richiesta di finanziamento per le attività di lavoro autonomo è di euro 7.500,00, fino ad un massimo di euro 60.000,00. Il limite minimo di richiesta di finanziamento per le imprese è di euro 15.000,00, fino ad un massimo di euro 120.000,00. Garanzia (opzionale) a copertura dell'80% della quota di finanziamento erogata con fondi bancari; la garanzia è a costo zero ed il Fondo opera come garanzia sostitutiva delle tradizionali garanzie personali o reali a carico del soggetto beneficiario ed è esclusiva sulla quota coperta (80%), non consentendo la sovrapposizione di altre garanzie sulla medesima quota coperta.
Regime di aiuto	De minimis, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831. Gli aiuti non sono cumulabili per le stesse spese con altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali.
Presentazione domande	I soggetti interessati potranno presentare domanda di agevolazione dalla data stabilita nell'Avviso per la presentazione delle domande, che sarà approvato con apposita Determinazione dirigenziale. Le domande presentate saranno esaminate secondo la procedura valutativa del procedimento a sportello, come previsto all'art. 5 punto 3 del D.Lgs. 123/1998.
Cause di inammissibilità, di revoca o di decadenza dai benefici	Le cause di inammissibilità, nel rispetto delle categorie di beneficiari sopra descritte, nonché quelle di revoca- totale o parziale - o di decadenza dai benefici saranno dettagliate nell'Avviso.
Termine di conclusione del procedimento	Il termine di conclusione del procedimento di concessione è individuato in 90 giorni dalla ricezione della domanda.